



Comune di **OZZERO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**DECRETO DEL SINDACO
N.3-17 DEL 27 LUGLIO 2017**

OGGETTO:

NOMINA DELL'AUTORITA' COMPETENTE PER LA V.A.S.
RELATIVAMENTE AI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA DEL COMUNE DI OZZERO.

Soggetti destinatari:

SINDACO , Commissione per il Paesaggio di Ozzero



IL SINDACO

VISTI:

- La legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.: "Legge per il governo del territorio";
- La Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la Valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente;
- La convenzione sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) ratificata con Legge 108/2001;
- Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
- Il comma 10 dell'art. 4 della l.r. 5/2010 statuisce che «le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA possono essere svolte nell'ambito del procedimento per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) o nell'ambito di quello per la verifica di esclusione o assoggettabilità a VAS»;
- La Deliberazione di Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 "Indirizzi Generali per la Valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12)";
- La Deliberazione di Giunta regionale n. 8/6420 del 27/12/2007 recante "Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS" nel quale vengono disposti ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della L.R. 12/05 e della D.C.R. VIII/351;
- La Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 10971 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale dei piani e programmi – VAS";
- La Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2010 n. 761 che ha approvato la «determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971»;

CONSIDERATO che in base, alle disposizioni sopra citate ed altresì, alle prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia n. 13071 del 14/12/2012 con il quale è stata approvata la Circolare inerente "l'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi-vas nel contesto comunale":

- si rende necessario individuare l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente per la VAS;
- al punto 5:
*"Comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti,
Per tali comuni è previsto che, previa assunzione delle disposizioni regolamentari ed organizzative (comma 23 dell'art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388 modificata dal comma 4 dell'art. 29 della legge 28.12.2001, n. 448), sia possibile attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
Conseguentemente:*
 - L'Autorità procedente è individuata nel Responsabile di procedimento del P/P
 - l'Autorità competente può essere individuata nell'organo esecutivo titolare della responsabilità degli uffici e dei servizi di tutela e valorizzazione ambientale.";*"Supporto tecnico operativo
Di norma l'Autorità procedente è supportata dall'Ufficio di Piano nel procedimento di redazione del P/P. Analogamente è opportuno che l'Autorità competente per la VAS disponga di un supporto tecnico operativo cui è affidato il compito di coadiuvarla nelle attività tecnico-istruttorie di propria competenza (collaborazione con l'Autorità procedente nell'elaborazione di un P/P sostenibile, elaborazione del provvedimento di verifica o del parere motivato).
Tale supporto è di norma incardinato all'interno dell'ente, laddove siano presenti altre competenze in materia di ambiente, di tutela paesistica e di sviluppo sostenibile, anche al fine di assicurare unitarietà nella valutazione.";*

RICHIAMATO il comma 23 dell'art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388 modificata dal comma 4 dell'art. 29 della legge 28.12.2001, n. 448, che così recita: "23. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.”;

DATO ATTO che l’Autorità Competente per la VAS deve essere nominata con atto formale reso pubblico, dalla Pubblica Amministrazione che procedere alla formazione di Piani/Programmi;

PRESO ATTO, ai sensi del punto 3.4 dell’Allegato 1r “Sportello Unico delle Attività Produttive” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/761 del 10 novembre 2010, che l’Autorità Competente per la VAS deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all’Autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs. 267/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 29, comma 4, della Legge 448/2001;
- c) competenza in materia di tutela, protezione, e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;

RILEVATO quindi che occorre provvedere ad individuare e nominare l’Autorità Competente per la VAS del Comune di Ozzero;

VISTO il titolo III bis: La Commissione per il paesaggio, della parte prima: Disposizioni generali del vigente Regolamento edilizio;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1. Di dare atto, ai sensi del comma 23 dell’art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388 modificata dal comma 4 dell’art. 29 della legge 28.12.2001, n. 448, che l’Autorità Competente per la VAS con il compito di collaborare con l’Autorità Procedente nella valutazione ambientale è individuata nella persona del Sindaco Pro-tempore del Comune di Ozzero;
2. Di nominare quale supporto tecnico operativo dell’Autorità Competente per la VAS, secondo gli indirizzi generali approvati dal Consiglio regionale, per la valutazione ambientale dei piani e programmi, la Commissione Comunale per il Paesaggio, quale organo preposto a compiti di tutela e valorizzazione ambientale, nominata specificatamente con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 30/10/2014, nella persona dell’attuale Presidente Arch. Puliti Deomira Maria;
3. Di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, sul sito web del Comune e sul sito web regionale <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas>, nonché trasmetterlo ai soggetti interessati dalla nomina.

IL SINDACO

(Ing. Guglielmo Villani)